



Informazioni societarie

PROJECT ONE S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: NAPOLI (NA) PIAZZA DEI MARTIRI 30 cap 80121

Indirizzo PEC: PROJECTONESRL@ARUBAPEC.IT

Codice fiscale: 05154391212

Numero REA: NA - 736529

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Altri riferimenti statutari	4
Capitale e strumenti finanziari	4
Soci e titolari di diritti su quote e azioni	4
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 26/03/2010	4
Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato	5
Partecipazioni in altre società	6
Società partecipate	6
Amministratori	7
Forma amministrativa adottata	7
Elenco amministratori	7
Attività, albi ruoli e licenze	7
Attività	7
Sede ed unità locali	7
Sede	7
Allegati	8
Statuto	8

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 05154391212
del Registro delle Imprese di NAPOLI
Data iscrizione: 26/07/2005

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 26/07/2005

Informazioni costitutive

Dato atto di costituzione: 13/07/2005

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società

Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2005

Scadenza esercizi successivi: 31/12

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

Forme amministrative

AMMINISTRATORE UNICO (in carica)
Numero minimo amministratori: 1
Numero massimo amministratori: 1

Oggetto sociale

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

L ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA DI IMMOBILI DI QUALSIASI NATURA NONCHE' DI AREE E TERRENI ATTI ALLA COSTRUZIONE DI IMMOBILI, PER LA DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE IN PROPRIO O MEDIANTE CONCESSIONE DI COTTIMI ED APPALTO A TERZI.

L ASSUNZIONE IN CONCESSIONE DI ESECUZIONE E/O GESTIONE O IN APPALTO, O ATTRAVERSO QUALSIASI ALTRO NEGOZIO O MODALITA', DELLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI NEL CAMPO DELLA URBANIZZAZIONE, DELLE INFRASTRUTTURE E SERVIZI IN GENERE.

LA COSTRUZIONE CON IL SISTEMA DELL APPALTO PER CONTO TERZI O CON IL CONFERIMENTO DELL APPALTO A TERZI O, INFINE CON GESTIONE DIRETTA, DI OPERE EDILIZIE ED AFFINI DI INTERESSE PUBBLICO O PRIVATO, DI EDIFICI DESTINATI A CASE PER CIVILI ABITAZIONI E NEGOZI, DI EDIFICI SPORTIVI E MONUMENTALI COMPLETI DI OPERE CONNESSE ED ACCESSORIE, DI OPIFICI INDUSTRIALI, STRADE, PONTI, OPERE FERROVIARIE, LAVORI MARITTIMI E FLUVIALI, OPERE DI BONIFICA NONCHE' DI OPERE SPECIALI IN CEMENTO ARMATO ED IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, DI COSTRUZIONI METALLICHE DI INGEGNERIA CIVILE IN GENERE E DI PUBBLICA UTILITA'.

LA PROMOZIONE DELLA VENDITA, ACQUISTO, LOCAZIONE (CON ESCLUSIONE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA ATTIVA) DI CESPITI IMMOBILIARI DI QUALSIASI NATURA, LA CONCESSIONE IN USO DEI CENTRI REALIZZATI E LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI STRUTTURE TURISTICHE E/O ALBERGHIERE.

L ESECUZIONE DI LAVORI DI TERRA (SBANCAMENTO E STERRAMENTO) CON EVENTUALI OPERE CONNESSE IN MURATURA E CEMENTO ARMATO.

LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE DI BENI RIGUARDANTI L EDILIZIA.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI,

COMMERCIALI ED INDUSTRIALI RITENUTE UTILI O NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, RESTANDO ESCLUSE LE ATTIVITA' PER LE QUALI LA LEGGE PREVEDA PARTICOLARI REQUISITI.
LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' PRESTARE FIDEIUSSIONI E SVOLGERE ATTIVITA' FINANZIARIA ESCLUSIVAMENTE AL FINE DI REALIZZARE L'OGGETTO SOCIALE E QUINDI NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO ED IN VIA NON PREVALENTE.
POTRA' INFINE ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE NELLE SOLE IPOTESI CHE RISULTINO STRUMENTALI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E, COMUNQUE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI N. 1/1991, N. 197/1991 E DEL D. L.VO N. 385/93, E NEL LIMITE PREVISTO DALL'ART. 2.361 C.C. E DA ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

Poteri

Poteri associati alla carica di AMMINISTRATORE UNICO

IN CONFORMITA' DI QUANTO STABILITO NELL'ALLEGATO STATUTO LA SOCIETA' VERRA' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO CHE DURA IN CARICA PER I PRIMI TRE ESERCIZI, AL QUALE SONO AFFIDATI I SOLI POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', DOVENDO RICHIEDERE PER OGNI ATTO DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di prelazione *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO
Deliberato: 10.000,00
Sottoscritto: 10.000,00
Versato: 10.000,00
Conferimenti in DENARO

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 26/03/2010

Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 10.000,00 EURO

PROPRIETA' Quota di nominali: 2.000,00 EURO
Di cui versati: 2.000,00

UBS FIDUCIARIA S.P.A.
Codice fiscale: 00919520288
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA VECCHIO POLITECNICO 3 cap 20100

**PROPRIETA'
PEGNO** Quota di nominali: 1.000,00 EURO
Di cui versati: 1.000,00
**SERVIZIO ITALIA SOCIETA' FIDUCIARIA E DI SERVIZI PER AZIONI O IN FORMA
ABBREVIATA SERVIZIO ITALIA S.P.A.**
Codice fiscale: 00451690580
Tipo di diritto: PROPRIETA'
UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A.
Codice fiscale: 03656170960
Tipo di diritto: PEGNO
Domicilio del titolare o rappresentante comune
VERONA (VR) VIA GARIBALDI 1 cap 37100

**PROPRIETA'
PEGNO** Quota di nominali: 5.000,00 EURO
Di cui versati: 5.000,00
IDIS S.R.L.
Codice fiscale: 04978740639
Tipo di diritto: PROPRIETA'
UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A.
Codice fiscale: 03656170960
Tipo di diritto: PEGNO
Domicilio del titolare o rappresentante comune
VERONA (VR) VIA GARIBALDI 1 cap 37100

**PROPRIETA'
PEGNO** Quota di nominali: 2.000,00 EURO
Di cui versati: 2.000,00
UBS FIDUCIARIA S.P.A.
Codice fiscale: 00919520288
Tipo di diritto: PROPRIETA'
UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A.
Codice fiscale: 03656170960
Tipo di diritto: PEGNO
Domicilio del titolare o rappresentante comune
VERONA (VR) VIA GARIBALDI 1 cap 37100

[Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra
riportato](#)

**Pratica con atto del
23/03/2010** Data deposito: 24/03/2010
Data protocollo: 26/03/2010
Numero protocollo: NA -2010-27321

Partecipazioni in altre società

Società partecipate

PROPRIETA' **ARMONIA S.R.L.**

Codice fiscale: 02193520356

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

*Estremi dell'ultimo
adempimento nel quale
e' presente il socio*

Capitale sociale dichiarato: 34.000,00 EURO

Data atto: 25/03/2009

Data deposito: 25/03/2009

Data protocollo: 25/03/2009

Numero protocollo: RE-2009-12392

Quota Quota di nominali: 10.200,00 EURO

Tipo di diritto: PROPRIETA'

*Estremi
dell'adempimento di
ammissione nella
compagine sociale*

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 EURO

Data atto: 23/10/2007

Data deposito: 29/10/2007

Data protocollo: 29/10/2007

Numero protocollo: RE-2007-33890

Quota Quota di nominali: 10.000,00 EURO

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Tipo ruolo ACQUIRENTE

PROPRIETA' **CONSORZIO PONTICELLI SVILUPPO**

Codice fiscale: 02318020357

Forma giuridica: CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

*Estremi dell'unico
adempimento nel quale
e' presente il socio*

Data atto: 13/02/2008

Data deposito: 15/02/2008

Data protocollo: 19/02/2008

Numero protocollo: RE-2008-5727

Quota Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

Forma amministrativa adottata

AMMINISTRATORE UNICO

Numero amministratori in carica: 1
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Elenco amministratori

AMMINISTRATORE UNICO

FORTUNATO MICHELE

Rappresentante dell'impresa
Nato a NAPOLI (NA) il 04/06/1960
Codice fiscale: FRTMHL60H04F839R
Residenza: NAPOLI (NA) PIAZZA DEI MARTIRI 30 cap 80100

Cariche e poteri

AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 19/10/2007
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica)

Codice: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Importanza: P - primaria Registro Imprese

Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica)

Codice: 70.12 - Compravendita immobiliare di beni propri
Importanza: P - primaria Registro Imprese

Sede ed unità locali

Sede

Iscrizione REA

Numero repertorio economico amministrativo (REA): 736529

Sede legale

NAPOLI (NA)
PIAZZA DEI MARTIRI 30 cap 80121
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: PROJECTONESRL@ARUBAPEC.IT

Partita Iva

05154391212

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 21-07-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 21-07-2005

ALLEGATO "C" atto rep. 218 racc. 75
STATUTO DELLA SOCIETA'
PROJECT ONE. S.R.L.

Articolo 1 - Denominazione

1. La società è denominata **PROJECT ONE S.r.l.**

Articolo 2 - Oggetto

2. La Società ha per oggetto:

L'acquisto, la vendita, la permuta di immobili di qualsiasi natura nonché di aree e terreni atti alla costruzione di immobili, per la demolizione, ricostruzione, ristrutturazione in proprio o mediante concessione di cottimi ed appalto a terzi.

L'assunzione in concessione di esecuzione e/o gestione o in appalto, o attraverso qualsiasi altro negozio o modalità, della realizzazione di programmi nel campo della urbanizzazione, delle infrastrutture e servizi in genere.

La costruzione con il sistema dell'appalto per conto terzi o con il conferimento dell'appalto a terzi o, infine con gestione diretta, di opere edilizie ed affini di interesse pubblico o privato, di edifici destinati a case per civili abitazioni e negozi, di edifici sportivi e monumentali completi di opere connesse ed accessorie, di opifici industriali, strade, ponti, opere ferroviarie, lavori marittimi e fluviali, opere di bonifica nonché di opere speciali in cemento armato ed in cemento armato precompresso, di costruzioni metalliche di ingegneria civile in genere e di pubblica utilità.

La promozione della vendita, acquisto, locazione (con esclusione della locazione finanziaria attiva) di cespiti immobiliari di qualsiasi natura, la concessione in uso dei centri realizzati e la concessione in uso temporaneo di strutture turistiche e/o alberghiere.

L'esecuzione di lavori di terra (sbancamento e sterramento) con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato.

La rappresentanza commerciale di beni riguardanti l'edilizia.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali ed industriali ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, restando escluse le attività per le quali la legge preveda particolari requisiti.

La società potrà altresì prestare fidejussioni e svolgere attività finanziaria esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale e quindi non nei confronti del pubblico ed in via non prevalente.

Potrà infine assumere partecipazioni in altre imprese nelle sole ipotesi che risultino strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale e, comunque, nel rispetto delle leggi n. 1/1991, n. 197/1991 e del D. L.vo n. 385/93, e nel limite previsto dall'art. 2.361 c.c. e da altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 3 - Sede



Parte 1 - Protocollo del 21-07-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 21-07-2005

3. La società ha sede in Napoli, e può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie.

Articolo 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000 (Euro diecimila e centesimi zero), ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati, anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 codice civile la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi.

L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 6 - Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- a. del coniuge di un socio non legalmente ed effettivamente separato,
- b. di parenti in linea retta e collaterali in secondo grado di un socio.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Le quote possono essere intestate a società fiduciarie. Le società fiduciarie possono liberamente trasferire le quote loro intestate ai propri mandanti iniziali ovvero ad altra fiduciaria qualora i mandanti della fiduciaria destinataria del trasferimento siano i mandanti iniziali della fiduciaria che effettua il trasferimento.



to. In tutti gli altri casi la cessione del mandato fiduciario è assoggettata alle prescrizioni del presente articolo.

7.2 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle Poste non oltre 20 (venti) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.5 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

7.6 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 20 (venti) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

7.7 Il socio offerente, qualora accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 20 (venti) giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.



Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del precedente articolo.

7.8 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.

Articolo 8 - Morte del socio

8. Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte solo ai consanguinei, ascendenti o discendenti. Gli altri eventuali aventi diritto otterranno la liquidazione della quota di propria competenza secondo le modalità stabilite al successivo articolo 11.

Articolo 9 - Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione.


Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

I soci hanno, altresì, diritto di recedere dalla società, relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c. in tal caso il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.



Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nel caso di partecipazioni intestate a società Fiduciarie, il diritto di recesso può essere esercitato anche solo per parte di essa in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti. La quota oggetto del recesso può essere reintestata al fiduciante.

Articolo 10 - Esclusione

10 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nelle ipotesi previste dall'articolo 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società tenuto conto delle plusvalenze latenti e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centoottanta giorni mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili, o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

Articolo 12 - Unico socio

12. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo so-



cio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

13. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 14 - Amministratori

14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

14.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata, congiuntamente o disgiuntamente, l'amministrazione.

14.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

14.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

14.5 Resta in ogni caso ferma la norma di cui all'articolo 2475, u.c. c.c.

Articolo 15 - Durata della carica, revoca, cessazione

15.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

15.2. Gli amministratori sono rieleggibili.

15.3. La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

15.4 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così no-



minati restano in carica sino alla prossima assemblea.

15.5 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applicano gli articoli 2385 e 2386 c.c.

15.6 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 15 (quindici) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 16 - Consiglio di amministrazione

16.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

16.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

16.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

16.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 17 - Adunanze del consiglio di amministrazione

17.1 In caso di richiesta di due amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano il consiglio di amministrazione, il medesimo deve deliberare in adunanza collegiale.

17.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

17.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi e al revisore unico, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la pro-



va dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

17.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri e sindaci o revisore unico se nominati, in carica.

17.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende approvata se riporta il voto favorevole del presidente del consiglio di amministrazione.

17.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo

18.1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori

18.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi



terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indelegabili per legge.

18.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 20 (venti) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

18.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi sia congiuntamente che disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

18.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

18.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci a maggioranza calcolata secondo la parte degli utili attribuita a ciascun socio.

Articolo 19 - Rappresentanza

19.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

19.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati nell'ambito delle delega, se nominati.

19.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

19.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 20 - Compensi degli amministratori

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare



l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

20.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 21 - Organo di controllo

21.1 La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

21.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 22 - Composizione e durata

22.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

22.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, salvo le eccezioni previste dalla legge se viene nominato un revisore contabile.

22.3. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

22.4 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio, relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

22.5 I sindaci sono rieleggibili.

22.6 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 23 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

23.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

23.2 Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

23.3 Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 24 - Cessazione dalla carica

24.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere



approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

24.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 25 - Competenze e doveri del collegio sindacale

25.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società, salva la possibilità di cui al successivo articolo.

25.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406 (omissioni degli amministratori), 2407 (responsabilità) e 2408 primo comma c.c. (denuncia al collegio sindacale).

25.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

25.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee, o durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo decadono dall'ufficio.

25.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 17 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 26 - Revisore

26.1 Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

26.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 27 - Decisioni dei soci

27.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.



27.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto ivi compreso la modifica del capitale sociale;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
- g. la decisione di richiedere finanziamenti in favore della società in tutte le forme e secondo qualsiasi modalità.

27.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Articolo 28 - Diritto di voto

28.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

28.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

28.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell' articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 29 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

29.1 Salvo quanto previsto dal primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazioni ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

29.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 34.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

29.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.



29.4 Nel caso la consultazione scritta o il consenso espresso siano disciplinati separatamente dal diritto di voto si può ribadire che in caso di partecipazioni intestate a società fiduciaria, l'adesione o meno alla proposta di deliberazione potrà essere espressa in modo eventualmente divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

Articolo 30 - Assemblea

30.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 27.2 lettere d), e), f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'assemblea per l'approvazione del bilancio viene convocata nei termini massimi previsti dall'art. 2478 bis c.c..

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

30.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo (telegramma, fax, ovvero posta elettronica, in quest'ultimo caso se contenente dispositivo dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario) all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci. In ogni caso dovrà essere assicurata la tempestiva informazione degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

30.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi



alla trattazione degli stessi.

Articolo 31 - Svolgimento dell'assemblea

31.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

31.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

31.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 30 quarto comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 32 - Deleghe

32.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

32.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.



32.3 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

32.4 In caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni, la delega potrà essere rilasciata a più soggetti delegati a votare, eventualmente in maniera divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti.

Articolo 33 - Verbale dell'assemblea

33.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

33.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 31. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

33.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 34 - Quorum costitutivi e deliberativi

34.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 2/3 del capitale sociale e delibera con voto favorevole di almeno il 61% del capitale sociale. Nei casi previsti dal precedente articolo 27.2 lettere d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'81% del capitale sociale.

34.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con le stesse maggioranze di cui sopra.

34.3 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

34.4 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

34.5 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 35 - Bilancio e utili

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni



anno.

35.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione

36.1 La società si scioglie:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

36.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

36.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:


- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 37 - Clausola compromissoria

37.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. della sede legale il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del



presidente del collegio arbitrale.

37.2 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 30 (trenta giorni) dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

37.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

37.4 Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

37.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

37.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

37.7 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

Firmato: Gennaro De Pascale - Riccardo Giannino - Anna Maria Zigrossi - notaio Benedetto Giusti (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale.
Documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 20
Comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro
Imprese, in termini utili di registrazione.
Napoli, Via Cavallerizza, 60

13 luglio 2005

